



# COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)  
Via Baccelli n° 1 – 09098 Terralba  
Tel. 078385301 – Fax 078383341  
P.IVA 00063150957

## ***FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE***

*Ex art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, D.Lgs. n. 163/2006  
come modificato dal D.L. n. 90/2014*

## **REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO**

## INDICE

<b>Articolo 1</b> - Oggetto del regolamento	Pag.	3
<b>Articolo 2</b> - Definizione delle prestazioni	Pag.	3
<b>Articolo 3</b> - Costituzione e destinazione del fondo	Pag.	3
<b>Articolo 4</b> - Gruppo di lavoro	Pag.	5
<b>Articolo 5</b> - Atto di incarico e pubblicità	Pag.	5
<b>Articolo 6</b> - Termini per le prestazioni e penali	Pag.	6
<b>Articolo 7</b> - Ripartizione del fondo	Pag.	7
<b>Articolo 8</b> - Liquidazione del fondo	Pag.	8
<b>Articolo 9</b> – Spese	Pag.	8
<b>Articolo 10</b> - Oneri per la copertura assicurativa	Pag.	9
<b>Articolo 11</b> - Entrata in vigore e applicazione	Pag.	9

## **Articolo 1**

### Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.

Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dai succitati articoli.

Il fondo è costituito in relazione alle attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento qualora prestate, in tutto o in parte, dal personale dell'Ente.

## **Articolo 2**

### Definizione delle prestazioni

Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, descritto nella sezione I dello stesso Decreto Legislativo.

Per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte all'articolo 93 del citato D.Lgs. n. 163/2006.

I progetti per essere ammessi all'incentivazione dovranno avere le caratteristiche definite dal richiamato articolo 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e dovranno essere corredati dagli elaborati progettuali previsti dal Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 inerenti alle specifiche categorie di opere.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 è consentita l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dello stesso articolo 93.

Gli atti relativi alla direzione dei lavori comprendono le misure e la contabilità dei lavori nonché la tenuta dei documenti contabili previsti dal Codice degli appalti e dal Regolamento di attuazione, ovvero: il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro, gli stati di avanzamento ed i relativi certificati di pagamento, lo stato finale dei lavori, le relazioni, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Per quanto attiene alle prestazioni inerenti al R.U.P., al coordinatore per la sicurezza ed al responsabile dei lavori, si rimanda alle definizioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, al D.P.R. n. 207/2010 ed al D.Lgs. n. 81/2008.

## **Articolo 3**

### Costituzione e destinazione del fondo

Il fondo viene computato su ogni singola opera o lavoro pubblico, con esclusione delle manutenzioni, emergendo come elemento di costo nel quadro economico di progetto e pertanto finanziato unitamente al finanziamento dell'opera o lavoro ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 ed iscritto in apposito capitolo di bilancio. L'entità del fondo verrà stabilita annualmen-

te sulla base di apposita comunicazione effettuata del Responsabile del servizio tecnico in funzione degli importi preventivati, relativi alle opere e lavori pubblici, che si presume di dover liquidare nel corso dello stesso anno.

Il medesimo fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro del 01.04.1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22.01.2004.

Il fondo è calcolato, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare, sull'importo posto a base di gara comprensivo delle somme non soggette a ribasso d'asta, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, tutti in ogni caso al netto dell'I.V.A.

Gli importi determinati sono sempre comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali posti a carico dell'Ente.

Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori conseguenti ad eventuali perizie suppletive e di variante.

Per tener conto dell'entità dell'opera, il fondo è calcolato sulla base del costo preventivato dell'opera o del lavoro sulla base delle seguenti aliquote:

- Per costi fino ad € 1.000.000 2,00% del costo
- Sul di più fino ad € 5.000.000 1,75% del costo maggiore ad € 1.000.000
- Oltre ad € 5.000.000 e per qualsiasi importo 1,50% del costo maggiore ad € 5.000.000

*(es.: con importo lavori a base di gara pari ad € 6.400.000, l'importo del fondo è così calcolato  $1.000.000 \times 2\% + 4.000.000 \times 1,75\% + 1.400.000 \times 1,50\%$  ed equivale ad € 111.000)*

Per tener conto della complessità dell'opera da realizzare, all'importo determinato con le modalità di cui al precedente comma, verranno applicati i seguenti coefficienti correttivi:

- Ristrutturazione di edifici 0,980
- Restauro di edifici 1,000
- Realizzazione di nuovi edifici 1,000
- Realizzazione di nuove infrastrutture quali strade, impianti tecnologici, ecc. 1,000
- Ristrutturazione di infrastrutture quali strade, impianti tecnologici, ecc. 0,980
- Realizzazione di nuove aree attrezzate, arredi, parchi, ecc. 0,950
- Ristrutturazione di aree attrezzate, arredi, parchi, ecc. 0,940

Per i progetti di opere o lavori eseguiti in amministrazione diretta dall'Ente mediante l'impiego di manodopera avventizia, il fondo è calcolato nella misura del 2,00% sull'importo complessivo progettuale, incluse le spese per noleggi ed acquisto di attrezzature varie, al netto delle spese tecniche stesse, fatte salve diverse indicazioni contenute nella normativa di finanziamento delle opere o lavori.

L'80% del fondo, come sopra determinato, viene destinato all'incentivazione dei dipendenti, facenti parte del gruppo di lavoro costituito ai sensi del successivo articolo 4, che hanno operato in relazione all'opera o lavoro.

Il restante 20% resta all'Ente per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

Nel caso in cui l'Ente faccia ricorso a parziali collaborazioni esterne nell'ambito della progettazione/realizzazione dell'opera o lavoro, la quota relativa all'incentivazione dei dipendenti che affluisce al fondo viene rapportata all'incidenza percentuale delle prestazioni effettivamente svolte dagli stessi dipendenti, secondo le modalità e i criteri di cui al successivo articolo 7.

La quota del fondo relativa all'acquisto di beni, strumentazioni ecc., verrà sempre computata al 20% indipendentemente dal fatto che l'Ente faccia ricorso o meno a collaborazioni esterne.

L'eventuale fondo incentivante relativo a progettazioni o prestazioni eseguite per conto o in concorso con altri Enti sarà definito nell'ambito delle convenzioni o accordi di programma preordinati alla realizzazione delle opere o lavori a cui si riferiscono.

#### **Articolo 4** Gruppo di lavoro

Al fine di procedere alla progettazione, direzione, coordinamento per la sicurezza e collaudo dell'opera o lavoro è costituito un gruppo di lavoro formato da personale interno all'Ente secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità previsti dalla vigente normativa;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria d'opera a cui i lavori afferiscono.

La consistenza del gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità dell'opera o lavoro. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile del servizio tecnico, sentito il Responsabile unico del procedimento, mediante apposito atto di incarico di cui al successivo articolo 5, provvedendo contemporaneamente all'assunzione dell'impegno di spesa attinente la quota complessiva stimata di fondo spettante determinata ai sensi del presente regolamento.

Fanno parte del gruppo di lavoro i dipendenti dell'Ente che ricoprono i ruoli di R.U.P., di responsabile dei lavori, di progettisti, di direttore dei lavori, di coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione, di collaudatore nonché i loro collaboratori interni.

#### **Articolo 5** Atto di incarico e pubblicità

L'atto di incarico, adottato dal Responsabile del servizio tecnico in conformità a quanto previsto al precedente articolo 4, dovrà indicare:

- l'opera o lavoro oggetto delle prestazioni affidate con riferimento alla programmazione dei lavori pubblici ovvero alla relativa previsione nel bilancio;
- l'importo preventivato relativo al costo complessivo dell'opera o lavoro oggetto delle prestazioni affidate;
- l'elenco delle prestazioni affidate al gruppo di lavoro;
- l'elenco dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro e le mansioni ad essi attribuite con riferimento alle singole prestazioni affidate;
- il termine assegnato al gruppo di lavoro per la conclusione delle prestazioni affidate;
- l'importo complessivo stimato del fondo spettante al gruppo di lavoro per le prestazioni affidate, determinato ai sensi del presente regolamento.

Il responsabile del procedimento cura la tempestiva comunicazione dell'avvenuto affidamento di incarico a tutti i soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni facenti parte del gruppo di lavoro.

Del conferimento di incarico sarà data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

## **Articolo 6**

### Termini per le prestazioni e penali

Il termine assegnato coll'atto di incarico, stabilito di concerto col Responsabile unico del procedimento, dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni:

- i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni progettuali potranno, eventualmente, essere suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto;
- i termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico;
- i termini per il coordinamento della sicurezza e di responsabile dei lavori nella fase progettuale coincidono con quelli stabiliti per la progettazione;
- i termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale che verrà assegnato all'impresa per la realizzazione dell'opera o dei lavori;
- i termini per il coordinamento della sicurezza e di responsabile dei lavori nella fase esecutiva coincidono con quelli stabiliti per la direzione dei lavori;
- i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

In caso di mancato rispetto dei termini assegnati col provvedimento di incarico, per causa o negligenza degli incaricati, sarà applicata una penale dell'uno per mille (1%) per ogni giorno di ritardo.

Ai fini dell'applicazione della penale di cui al precedente comma non sono computati negli incrementi dei tempi i periodi di attesa per l'acquisizione di pareri da parte di Enti terzi o di superiori approvazioni, dei periodi di sospensione dei lavori dovuti a cause non imputabili all'Ente, le motivate proroghe concesse all'appaltatore e il maggior termine concesso in caso di varianti rese necessarie per le motivazioni di cui all'art. 132, comma 1 lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006.

Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1 lettera e), del codice, al Responsabile unico del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo e ove questo sia già stato corrisposto si procederà al recupero delle somme erogate.

## Articolo 7 Ripartizione del fondo

La quota del fondo relativa all'incentivazione dei dipendenti, calcolata con le modalità di cui al precedente articolo 3, è ripartita tra i dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro in funzione delle prestazioni rese da ciascuno di essi conformemente all'incarico conferitogli con l'atto di cui al precedente articolo 5.

Saranno liquidate al personale incaricato solo le quote del fondo previste per le prestazioni effettivamente rese. Le quote relative alle prestazioni non rese direttamente, poiché affidate all'esterno, costituiranno un'economia.

La ripartizione tra il personale facente parte del gruppo di lavoro avverrà sulla base dello schema di seguito riportato e con le percentuali per le singole prestazioni ivi previste.

Fase	Sottofase	Prestazione svolta	quota % del fondo spettante	% al titolare dell'incarico (60%)	% ai collaboratori (40%)
Affidamento incarico					
		Responsabile procedimento	9	5,4	3,6
Progettazione					
	Progetto preliminare	Responsabile procedimento	3	1,8	1,2
		Progettista	3	1,8	1,2
	Progetto definitivo	Responsabile procedimento	7	4,2	2,8
		Progettista	10	6	4
	Progetto esecutivo	Responsabile procedimento	6	3,6	2,4
		Progettista	8	4,8	3,2
	Coordinamento sicurezza	Responsabile procedimento	3	1,8	1,2
		Responsabile dei lavori	5	3	2
		Coordinatore della sicurezza	7	4,2	2,8
Esecuzione lavori					
	Direzione lavori	Responsabile procedimento	6	3,6	2,4
		Direttore dei lavori	11	6,6	4,4
	Coordinamento sicurezza	Responsabile procedimento	3	1,8	1,2
		Responsabile dei lavori	5	3	2
		Coordinatore della sicurezza	7	4,2	2,8
	Collaudo/Reg. esecuzione	Responsabile procedimento	2	1,2	0,8
		Responsabile dei lavori	1	0,6	0,4
		Collaudatore / D.L.	4	2,4	1,6
		<b>Complessivamente</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>40</b>

Nell'ipotesi in cui le prestazioni indicate nello schema di cui al presente articolo siano svolte da più dipendenti le relative percentuali saranno suddivise in parti uguali fra tutti coloro che hanno svolto tali prestazioni.

## **Articolo 8**

### Liquidazione del fondo

Le liquidazioni del fondo per l'incentivazione spettante, calcolato secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 3 e 7, saranno effettuate, anche per singolo progetto, mediante provvedimento del Responsabile del servizio tecnico.

Nel caso in cui il Responsabile del servizio tecnico coincida con il R.U.P. ovvero abbia ricoperto altro ruolo all'interno del gruppo di lavoro, al fine di evitare il conflitto di interessi, le liquidazioni del fondo sarà effettuata con provvedimento del Responsabile del servizio gestione delle risorse o da chi lo sostituisce ai sensi delle disposizioni regolamentari comunali.

Le liquidazioni potranno essere effettuate anche in quote, sempre con riferimento alle prestazioni effettivamente rese, contestualmente all'approvazione della progettazione o all'approvazione degli stati d'avanzamento e con saldo finale successivamente all'approvazione degli atti di collaudo/regolare esecuzione.

Il riconoscimento e la liquidazione del fondo potrà avvenire solo ed esclusivamente nei limiti finanziari indicati nel quadro economico del progetto esecutivo approvato.

L'importo annuo del fondo liquidato ad ogni singolo dipendente non può superare il 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Il personale incaricato che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso, con motivata decisione all'atto della liquidazione, dalla ripartizione del fondo di cui al presente regolamento.

E' fatto salvo l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni arrecati all'Ente, nonché le responsabilità disciplinate dalle norme vigenti.

## **Articolo 9**

### Spese

Tutte le spese necessarie alla redazione dei progetti e all'espletamento delle attività di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali sono a carico dell'Ente.

La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e l'espletamento delle attività di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Ente.

Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche.



Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

#### **Articolo 10**

##### Oneri per la copertura assicurativa

Sono a carico dell'Ente gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici.

A tal fine si applica quanto previsto dall'art. 270 del D.P.R. n. 207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 11**

##### Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento viene applicato a tutte le opere o lavori la cui progettazione esecutiva sia stata approvata successivamente al 19 agosto 2014.